

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA



Tra le parti seguenti

Il Dipartimento des Bouches-du-Rhône,

Rappresentato da **Patrick BORÉ**,
1° Vice-Presidente del Dipartimento,
incaricato alle relazioni internazionali e agli affari europei,

Il Comune di Genova,

Rappresentato da **Paola BORDILLI**,
Assessore al Turismo, Commercio ed Artigianato,

La Città Metropolitana di Genova,

Rappresentata da

.....



Visto il Code Général des collectivités territoriales,

Vista la legge n° 2014-773 del 7 luglio 2014 di orientamento e di programmazione relativa alla politica di sviluppo e di solidarietà internazionale, Titolo III “Azione esterna delle collettività territoriali” ;

Vista la legge n°2007-147 del 2 febbraio 2007 relativa all'azione esterna delle collettività territoriali e dei loro raggruppamenti ;

Visto l'articolo L1115-1 del Codice Generale delle collettività territoriali, il quale stabilisce che *“per svolgere delle attività di cooperazione o di sostegno allo sviluppo, le collettività territoriali e i loro raggruppamenti possono concludere delle convenzioni con delle autorità locali estere, nel rispetto degli impegni internazionali della Francia ; [che] queste convenzioni precisano l'oggetto e l'importo previsionale degli impegni finanziari ; [che queste] entrano in vigore appena vengono trasmesse al rappresentante dello Stato secondo le condizioni fissate agli articoli [L2131-1 e L2131-2 quando questi atti sono emanati da un'autorità comunale, o L3131-1 et L3131-2 quando questi atti sono emanati da un'autorità dipartimentale ; che le disposizioni degli articoli L2131-6 et L3132-1 sono applicabili a questa convenzione]”* ;

Visto l'articolo L1115-1-1 del CGCT, il quale stabilisce che *“I comuni, gli enti pubblici di cooperazione intercomunale gli enti misti incaricati di servizi pubblici relativi alle reti idriche e fognarie, entro il limite dell'1 % dei fondi stanziati in bilancio per questi servizi, possono svolgere delle attività di cooperazione con le collettività territoriali estere e i loro raggruppamenti, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo L. 1115-1, delle azioni d'aiuto d'urgenza a favore di queste collettività e raggruppamenti, oltre che delle azioni di solidarietà internazionale nei settori idrici e fognari”*.

Visto l'articolo 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131 relativo all'attuazione dell'articolo 117 (quinto e nono comma) della Costituzione Italiana, sull'attività internazionale delle Regioni ; in particolare il comma 7 che disciplina le attività di mero rilievo internazionale - nella materie loro attribuite - di Comuni e Città Metropolitane.

ARTICOLO 1 : oggetto della convenzione

Questa convenzione ha lo scopo di creare un contesto favorevole allo sviluppo di azioni di cooperazione decentralizzata stabilendo delle relazioni durature tra le tre collettività e i due territori.

Questi scambi, basati sulla nozione di interesse reciproco, saranno animati da uno spirito di apertura e di solidarietà internazionale basato sul mutuo riconoscimento.

Le collettività firmatarie della convenzione si impegnano a incoraggiare i diversi accordi o convenzioni settoriali stipulati tra gli organismi che rientrano nel loro ambito territoriale. Le parti contraenti si impegnano a mettere in relazione le loro reti professionali (statali, parastatali e private) e istituzionali per la concretizzazione dei loro progetti.

Le collettività firmatarie si impegnano :

- ▀ a intensificare gli scambi di esperienze, conoscenze e competenze,
- ▀ a valorizzare le capacità e le specificità di ogni territorio,
- ▀ a promuovere la dinamica progettuale, il cofinanziamento, il controllo e la valutazione delle azioni svolte nell'ambito di questo accordo,
- ▀ a privilegiare le azioni di natura concreta,
- ▀ a coinvolgere le loro rispettive popolazioni ai fini dell'interesse comune.

ARTICOLO 2 : obiettivi del partenariato

Consapevoli della necessità di affermare i valori e l'identità della cultura mediterranea nel processo d'integrazione europea e di fronte alle tendenze di un contesto mondiale incerto e altamente concorrenziale,

Consapevoli della necessità di rinforzare la cooperazione e gli scambi tra le collettività territoriali del Sud europeo che condividono una storia comune e delle simili problematiche territoriali,

Il Département des Bouches-du-Rhône, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova, si impegnano ufficialmente a instaurare delle relazioni privilegiate di cooperazione nei settori indicati nel presente Accordo-quadro.

Le collettività firmatarie si adopereranno per promuovere l'Accordo-quadro presso gli operatori statali, parastatali, privati e appartenenti alla Società civile dei loro territori rispettivi al fine di proporre loro di prender parte concretamente a queste cooperazioni.

A questo scopo, nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base delle loro rispettive competenze, le Parti contraenti convengono le disposizioni seguenti :

Questa collaborazione si fonderà sull'uguaglianza e i vantaggi reciproci.

Il Département des Bouches-du-Rhône, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova, in quanto parti interessate, intendono stabilire, promuovere e favorire :

- ▶ I progetti operativi delle collettività ai quali si aggiungono quelli perseguiti dagli attori della Società civile.
- ▶ Gli scambi basati sulle finalità comuni.
- ▶ L'accoglienza delle delegazioni.
- ▶ Il sostegno allo sviluppo delle attrattive dei rispettivi territori.
- ▶ La definizione di una strategia coordinata volta allo sviluppo e alla gestione di questo spazio transfrontaliero, che implichi e mobilizzi il complesso degli attori socioeconomici.
- ▶ Una concertazione periodica, dinamica e flessibile, centrata sui settori più significativi dello sviluppo territoriale.
- ▶ La difesa degli interessi e dei bisogni di questi territori dinanzi alle istituzioni comunitarie e nazionali.
- ▶ L'apertura di uno spazio di cooperazione con i paesi del Sud del Mediterraneo e con i paesi del Nord Europa.

A - Cooperazione in materia economica

Le parti intendono promuovere e potenziare le azioni di cooperazione relative alle tematiche della ricerca industriale e tecnologica tramite dei cluster di ricerca e dei partenariati con imprese innovatrici, incubatori e acceleratori d'impresa e più particolarmente nel settore della riparazione navale, nel quale ciascun territorio gode di una legittimità e di una perizia mondialmente riconosciute.

Esse desiderano inoltre che si sviluppino gli scambi commerciali ed economici tra i due territori transfrontalieri che sono in grado di divenire una zona dinamica di integrazione nell'economia mondiale.

B - Cooperazione in materia turistica e arte di vivere

Le parti intendono incrementare la cooperazione a sostegno dei progetti relativi alle tematiche turistiche e dell'arte di vivere, attraverso delle azioni comuni sui due territori.

In questa prospettiva esse esamineranno le possibilità di apportare il loro sostegno comune alle manifestazioni internazionali che riuniscono i loro rispettivi operatori economici e i loro partner mediterranei e particolarmente le Fiere Internazionali di Marsiglia e Genova.

C - Cooperazione in materia di mobilità dei giovani

Quali collettività territoriali mediterranee, le parti convengono di intensificare uno sforzo comune per promuovere e rinforzare il dispositivo di mobilità internazionale dei giovani, percepito come una risposta possibile alla problematica della disoccupazione se utilizzato come mezzo d'inserzione sociale e professionale.

D - Cooperazione in materia di insegnamento

Le parti incoraggiano e sostengono l'organizzazione e lo sviluppo di relazioni di partenariato tra gli istituti di insegnamento e le università dei loro rispettivi territori facilitando in particolare l'accompagnamento al lavoro dei giovani diplomati e la consolidazione delle relazioni interuniversitarie.

E - Cooperazione in materia culturale

Le parti, consapevoli della necessità di difendere e illustrare la specificità della cultura mediterranea, daranno inizio o apporteranno il loro sostegno, in modo concertato, a manifestazioni o azioni culturali rappresentative dei legami esistenti tra i loro rispettivi territori, associando per quanto possibile i loro differenti partner del bacino del Mediterraneo attraverso progetti comuni di protezione, promozione o valorizzazione del patrimonio.

F - Cooperazione in materia di reciproca promozione linguistica

Le parti intendono avviare una riflessione e un'azione comune relativa alla francofonia, secondo un approccio globale e in considerazione delle sue differenti implicazioni.

Per simmetria, le parti intendono altresì, anche in ragione della consistente presenza nel Dipartimento di Marsiglia di espatriati italiani, difendere valorizzare e promuovere la lingua e la cultura italiana.

G - Cooperazione in materia di amministrazione territoriale e di reti europee e mediterranee

Le parti si impegnano a promuovere e sviluppare gli scambi di delegazioni ufficiali e tecnico-istituzionali, di periti, di giovani e di rappresentanti dei settori di interesse sopra menzionati.

ARTICOLO 3 : principi del partenariato

Il partenariato tra le parti si basa sui principi seguenti :

► La concertazione :

Le parti convengono di concertarsi regolarmente per elaborare e realizzare le azioni perseguite dal loro partenariato.

Queste azioni si iscriveranno in un programma che fungerà da quadro per le collaborazioni e gli scambi previsti.

► Il finanziamento :

I piani d'azione prevedranno il finanziamento delle azioni da realizzare. Le parti avranno comunque ampia facoltà di procedere alla ricerca di finanziamenti in particolare nell'ambito degli aiuti alla cooperazione decentralizzata (ma non esclusivamente).

► La valutazione :

Le parti convengono di procedere a una valutazione annuale delle azioni condotte, allo scopo di provvedere ai correttivi necessari alla programmazione delle azioni future.

ARTICOLO 4 : piano di azioni

La descrizione dei progetti operativi elaborati in comune e gli impegni reciproci saranno definiti di concerto tra le parti. Sarà stabilito un piano di azioni specifiche per programma e potrà essere corretto. Questo piano definirà gli obiettivi e le azioni da realizzare e la sua durata potrà essere superiore a 1 anno.

Il protocollo d'accordo potrà far intervenire altri partner (collettività o partner pubblici e privati).

In questo piano di azioni sarà anche definito un calendario delle azioni stabilite in precedenza.

I riadattamenti saranno oggetto di un atto integrativo al piano di azioni.

ARTICOLO 5 : modalità finanziarie

Questo Patto di collaborazione rappresenta un quadro di riferimento e non impone alle parti specifici obblighi finanziari e legali

Il presente Patto di collaborazione prevede che l'ammontare delle spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione degli scambi sarà, per la parte italiana, interamente coperto dal bilancio del Comune di Genova, senza alcun onere a carico dello Stato.

5-1 Funzionamento quotidiano dell'accordo di cooperazione

Le parti stabiliscono le modalità seguenti per d'assunzione dell'onere finanziario relativo alle missioni ufficiali e tecniche :

- Il costo dei viaggi nazionali o internazionali, le spese di vitto e alloggio oltre che dei trasporti locali sono a carico della collettività in missione.

5-2 Finanziamento dei progetti definiti nel piano di azioni

Per quanto concerne le spese da sostenere per portare a buon fine le azioni, le modalità finanziarie saranno definite nei piani d'azioni. Ogni parte ha la facoltà di trovare dei partner finanziari che possano partecipare ai programmi (cofinanziamento).

La partecipazione finanziaria di ogni partner sarà definita di concerto tra le parti.

Oltre ai cofinanziamenti che ogni partner potrà trovare, i piani d'azione potranno anche essere iscritti in azioni più generali di partner più importanti. In questo caso, le modalità finanziarie saranno negoziate con questi nuovi partner.

ARTICOLO 6 : direzione del partenariato

6-1 La Direzione generale

Il Consiglio di Direzione sarà co-presieduto da un membro eletto di ogni collettività, assistito da un supplente eletto.

Questi saranno debitamente abilitati in forza di una delibera della loro rispettiva collettività

Il Consiglio di Direzione deciderà le linee guida e le operazioni che saranno intraprese nell'ambito di questo Accordo di Cooperazione.

Esso si riunirà quando necessario ma almeno una volta l'anno e, nell'esecuzione delle sue missioni, sarà assistito da un Comitato di Gestione.

6-2 Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione nel quale, a livello tecnico, sarà rappresentato ogni partner avrà tre missioni principali :

- ▶ La proposta di un piano di azione annuale e (o) pluriennale che deve essere convalidato dal Consiglio di Direzione,
- ▶ Il controllo dell'esecuzione della cooperazione tramite delle analisi partecipative delle azioni condotte.
- ▶ La valutazione dei progetti che prenda in considerazione in modo particolare gli impatti sociali, economici, ambientali e culturali delle azioni condotte al fine di poterli migliorare di conseguenza.

Ogni anno, il Comitato di Gestione redige un rapporto da presentare al Consiglio di Direzione e precisa le rettifiche da apportare alle nuove azioni sulle quali intende lavorare.

ARTICOLO 7 : durata e condizioni di recesso

La presente convenzione quadro è conclusa per una durata di cinque anni rinnovabile per tacita riconduzione, salvo rinuncia di una delle parti contraenti.

In caso di inadempienza di una delle parti agli obblighi contrattati e dopo aver esperito tutte le vie di negoziazione e di mediazione, le altre parti, in modo unilaterale, potranno metter fine prima del termine alla presente convenzione. Queste ultime dovranno inviare una lettera [raccomandata] con ricevuta di ritorno alle altre parti motivando le ragioni del recesso.

Tuttavia questo recesso del partner o dei partner potrà essere convalidato solo dopo la liquidazione finanziaria dei progetti in corso.

ARTICOLO 8 : entrata in vigore

Il presente Patto di collaborazione si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi nonché in conformità con gli obblighi internazionali reciprocamente assunti e con quelli derivanti dalla appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione Europea.

La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione.

Per il Comune
di Genova



Rappresentato da
Paola BORDILLI
Assessore al Turismo,
Commercio ed Artigianato

Per il Dipartimento
des Bouches-du-Rhône



La Présidente Martine VASSAL
Rappresentata da
Patrick BORÉ
1° Vice Presidente del Dipartimento,
incaricato alle Relazioni Internazionali
e agli Affari Europei

Per la Città Metropolitana di Genova

SINDACO METROPOLITANO
.....
Marco BUCCI

